



# COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino  
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03  
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 02.09.2024 – Ris. Mun. no. 445

## ORDINANZA MUNICIPALE

concernente  
**L'USO DELLE CAMERE MORTUARIE**

il **Municipio di Coldrerio** intende disciplinare, per quanto di sua competenza, l'utilizzo delle camere mortuarie presenti sul territorio comunale.

Richiamati:

- Il Regolamento Comunale
- La Legge Organica Comunale (LOC) – art. 192
- Il Regolamento di Applicazione della Legge Organica Comunale – art. 44
- Il Regolamento del cimitero comunale

Preso atto dell'avvenuta messa in funzione presso la Casa Parco San Rocco di Coldrerio di una nuova camera mortuaria ad uso comunale e ritenuto che presso la Chiesa di Sant'Apollonia, nel locale adiacente la Sacrestia, il Comune ha a disposizione un'ulteriore camera mortuaria (uso del coperchio refrigeratore e del locale regolamentati da specifica convenzione con il Consiglio Parrocchiale)

**decreta le seguenti disposizioni:**

### *Articolo 1*

Su richiesta al Municipio, sono messe a disposizione per la collocazione dei defunti le camere mortuarie in maniera da consentire a parenti e conoscenti la loro visita prima delle esequie.

### *Articolo 2*

La richiesta e le procedure per usufruire delle camere mortuarie devono essere concordate direttamente in Cancelleria Comunale da un'azienda di Onoranze Funebri con licenza cantonale ad esercitare.

La messa a disposizione del coperchio refrigeratore dovrà essere assicurata dalla ditta incaricata del servizio Onoranze Funebri, la quale addebiterà le rispettive spese ai parenti del defunto.

### *Articolo 3*

L'uso della camera mortuaria è prioritariamente concesso per persone che al momento del decesso erano residenti, dimoranti o attinenti del Comune di Coldrerio, nonché persone decedute su territorio comunale.

In via subordinata il Municipio può concedere l'uso della camera ardente per defunti non direttamente legati al Comune.

### *Articolo 4*

In ogni camera ardente è consentita l'esposizione di una sola salma.

L'allestimento delle camere mortuarie dovrà essere sobrio e limitato all'interno del locale, senza appendere oggetti alle pareti.

### *Articolo 5*

Il richiedente è responsabile per il corretto utilizzo della camera ardente, per la pulizia al termine dell'uso e per eventuali danni causati al locale, agli impianti o ai suoi arredi.



L'apertura e la chiusura della camera mortuaria è di responsabilità del servizio Onoranze Funebri che ha effettuato la riservazione e a cui verrà consegnata una chiave.

*Articolo 6*

L'uso delle camere mortuarie è possibile di principio tutti i giorni dell'anno.

Il loro uso è sottoposto al pagamento di una tassa a copertura dei costi di esercizio e di manutenzione fissata in:

- Per i domiciliati nel Comune: Chf. 0.00
- Per i non domiciliati nel Comune: Chf. 100.00 al giorno di occupazione

*Articolo 7*

Rimane esclusa la garanzia del servizio camera mortuaria nel caso in cui siano entrambe occupate, e durante i giorni, per i quali la convenzione citata non prevede la relativa messa a disposizione del locale.

*Articolo 8*

La camera mortuaria secondaria presso la Chiesa di Santa Apollonia rimane comunque chiusa e inagibile, per ricorrenze religiose, durante i seguenti giorni:

- a) 08 e 09 febbraio (Santa Apollonia). Il sabato e la domenica della festa esterna.
- b) La prima domenica di ogni mese da aprile a ottobre, a dipendenza del calendario liturgico.
- c) Il giorno di tutti i Santi e commemorazione dei defunti (01 e 02 novembre). Per i giorni previsti il locale deve essere completamente a disposizione della Parrocchia.

È già sin d'ora escluso, salvo casi del tutto eccezionali decisi dal Municipio ed in accordo con il Consiglio Parrocchiale, l'apertura di una camera ardente all'interno della Chiesa di Santa Apollonia.

**DISPOSIZIONI FINALI E PARTICOLARI**

*Articolo 9*

Per i casi non contemplati dalla presente ordinanza, deciderà di volta in volta il Municipio di Coldrerio.

*Articolo 10*

Contro l'applicazione della presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione

*Articolo 11*

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali a norma dell'articolo 192 LOC, a partire dal 04.09.2024 per il periodo di trenta giorni ed entra in vigore non appena cresciuta in giudicato.

*Articolo 12*

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione oppure in ogni caso di applicabilità della stessa.

**PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO**

**La Sindaca:**  
Tatiana Solca Audrino



**Il Segretario:**  
Andrea Luisoni